

Codice Procedura Civile art. 618 Bis

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE I

Della giurisdizione e della competenza in generale

Procedimento (1).

[I]. Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione [615] e agli atti esecutivi [617] sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

[II]. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza (2).

(1) *V. nota alla sezione III.*

(2) *L'art. 16 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha aggiunto le parole « nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza ».*